



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER LA TENUTA
DELL'ALBO COMUNALE DELLE LIBERE
FORME ASSOCIATIVE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 22/12/2015

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Definizione di sussidiarietà

Art. 4 Destinatari

Art. 5 Requisiti

Art. 6 Modalità di sostegno

Art. 7 Modalità di iscrizione

Art. 8 Adempimenti in materia di controllo, revisione, cancellazione, trasparenza e informazione

ARTICOLO 1- OGGETTO

1. Il Comune di Cornedo Vicentino, in base all'art.11, comma 8, del vigente Statuto Comunale, e al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità, persegue, col presente Regolamento, la finalità di realizzare un Albo Comunale delle libere forme associative per favorire un sistema integrato fra soggetti pubblici e del privato sociale, nel quale le organizzazioni del terzo settore e le forme di organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema municipale finalizzato al benessere dell'intera comunità.
2. E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni. L'Albo contenente i dati identificativi delle associazioni è approvato ed aggiornato dalla Giunta Comunale. L'Albo è tenuto presso l'Ufficio degli Affari Generali che ne cura le attività connesse.
3. Le associazioni, i comitati, gli enti e gli organismi non rientranti nell'Albo delle associazioni SEZ.I di cui al comma 2, sono iscritti ad un apposito elenco "Altri organismi" SEZ.II.

ARTICOLO 2- FINALITA'

L'Amministrazione Comunale, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale, attraverso le associazioni, promuove e favorisce:

- la crescita civile e culturale dei cittadini, per sostenerli sia come individui, sia nelle loro aggregazioni sociali e associative;
- la valorizzazione del territorio;
- la promozione e lo sviluppo delle arti, dello spettacolo, dello sport e delle attività di volontariato e di assistenza sociale in tutte le loro espressioni;
- la promozione e la salvaguardia dei valori storici, culturali e ambientali del Comune.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE DI SUSSIDIARIETA'

La **sussidiarietà prevede un ruolo attivo e propositivo dei cittadini**, singoli e associati dalla cui partecipazione dipende **la cura dell'interesse generale** e la risoluzione concreta di problemi di interesse collettivo.

L'Amministrazione, per la cura dell'interesse generale e del bene comune, ha infatti anche necessità del ruolo propositivo e della capacità di azione dei cittadini, che divengono un **partner privilegiato dell'Ente** in fase di programmazione, gestione e valorizzazione.

I **progetti proposti** devono ispirarsi a relazioni di mutuo aiuto e di collaborazione tra istituzioni e cittadini, per il raggiungimento del bene comune e la piena attuazione del principio di uguaglianza sostanziale enunciato nell'art.3 comma II della Costituzione.

ARTICOLO 4 – DESTINATARI

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle libere forme associative: associazioni, consorzi, fondazioni, gruppi culturali, sportivi, ricreativi e ambientali per il volontariato sociale, dotati di personalità giuridica ovvero anche libere associazioni di cittadini e comitati per attività ed iniziative a vantaggio della comunità locale. Tutti i soggetti destinatari devono basare la propria azione sull'assenza di fini di lucro. Sono esclusi i Partiti Politici, le Liste Civiche e le Organizzazioni Sindacali.

ARTICOLO 5 – REQUISITI

1. Per le associazioni con sede sociale e/o operativa nel territorio comunale è istituito l' "*Albo Comunale delle libere forme associative*", comprendente sia l'Albo delle Associazioni che hanno i requisiti di cui al successivo comma, sia quelli della SEZ.II "Altri Organismi".
2. **Requisiti per l'iscrizione:**
 1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale che hanno sede o sezione distaccate nel territorio comunale.
 2. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 - a) l'assenza dei fini di lucro;
 - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI SOSTEGNO

Gli interventi dell'Amministrazione a favore delle formazioni sociali rappresentano il mezzo attraverso il quale realizzare progetti di comunità condivisi e compartecipati, per la cura dell'interesse generale e per garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio.

Tali interventi possono consistere in:

- erogazione di **contributi** vincolati alla realizzazione delle attività o iniziative per le quali sono assegnati;
- attribuzione di **vantaggi economici** come la concessione di beni, l'assunzione diretta di spese per il pagamento di prestazioni, servizi e beni;
- **messa a disposizione di spazi, aree, strutture e beni immobili;**

- **concessioni** di targhe, premi, coppe od altre **dotazioni di rappresentanza**;
- concessione del **Patrocinio** dell'Amministrazione Comunale;
- stipula di **accordi di collaborazioni e convenzioni**.

Tutte le iniziative sostenute dall'Amministrazione devono essere d'interesse per la popolazione residente nel Comune e non in contrasto con gli obiettivi dello Statuto Comunale nei corrispondenti settori di intervento.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione, è presentata su modulo reperibile sul sito del Comune, in evidenza alla sezione "Modulistica" o presso gli uffici competenti, dal legale rappresentante dell'Associazione al Comune unitamente alla seguente documentazione:
 - a) Copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui sopra, la sede dell'associazione, il legale rappresentante, suo indirizzo con mail e telefono;
 - b) Elenco nominativo e incarico di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) Indicazione dell'ambito di attività;
 - d) Elenco di eventuali beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.
2. L'iscrizione all'Albo avviene con Determinazione dell'Ufficio Comunale competente previa verifica dei necessari requisiti.

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTROLLO, REVISIONE, CANCELLAZIONE, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iscrizione.

Ogni variazione dei requisiti necessari all'iscrizione deve essere immediatamente comunicata agli uffici competenti, comunque entro e non oltre un mese dalla variazione stessa.

Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo.

L'Albo, ai fini dell'aggiornamento periodico, è soggetto a revisione ogni due anni, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di permanenza.

Sono a carico dell'Ufficio competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.